

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 315 DEL 09/05/2018

**Oggetto: Erogazione fondi a favore della ASM Spa - Cantiere Comune Villa S. Angelo -
Convenzione Rep/USRC n. 01 del 29/03/2017**

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA
CONTABILITA' SPECIALE 5731**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito O.P.C.M.) n. 3833 del 22 dicembre 2009 che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”;

Visto il D.P.C.M. del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il D.P.C.M. del 6 aprile 2009;


Visto il D.P.C.M. del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e n. 4014 del 23 marzo 2012, concernenti “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatesi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per i comuni del cratere è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia di l'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere del 9- 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;


Considerato che a seguito della valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 5 dell'Intesa del 9-10 agosto 2012, il dott. Paolo Esposito è stato designato titolare dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere;


Visto il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee, il dottor Paolo Esposito, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 dicembre 2012, data della sua designazione;

Visto il Decreto di Proroga del 15/12/2015 (visto e annotato al n. 282 del 04.02.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 471 del 18.02.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a prorogare l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere già conferito al Dott. Paolo Esposito, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/01/2016 (visto e annotato al n. 651 del 11.03.2016 –Ufficio del Bilancio per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile e debitamente registrato in Corte dei Conti – Reg.ne Prev. n. 677 del 15.03.2016) con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, delegato alla firma di Decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il Dott. Paolo Esposito quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Visto l'art. 67 bis, comma 5, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 dove si prevede che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale, le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario Delegato per la Ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro competenza con esso





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

disciplinandosi, inoltre, le modalità per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei relativi dati al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Vista la relazione redatta, ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo, relativa allo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione;

Visto il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 che nomina il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario delegato per la ricostruzione;

Visto il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 recante la proroga sino alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al D.P.C.M. del 10 ottobre 2012 adottato ai sensi dell'articolo 67 bis del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché disciplina il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone, tra l'altro, che con provvedimento del titolare della gestione stralcio, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 10 ottobre 2012, sono ripartite le eventuali disponibilità che residuano alla scadenza del termine della suddetta gestione stralcio tra comuni, province, enti attuatori in relazione alle attribuzioni di loro competenza, al netto delle risorse occorrenti per le attività solutorie afferenti la gestione stralcio, che vengono trasferite agli Uffici Speciali, nonché dell'accantonamento di euro 2.500.000,00 per ciascun Ufficio Speciale, per eventuali contenziosi e sopravvenienze passive;

Visto l'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e modifiche e integrazioni, in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che detta ulteriori disposizioni in materia di rendicontazione delle contabilità speciali;


Ritenuto che il titolare della contabilità speciale n. 5731 dell'Ufficio Speciale per i comuni del cratere rendiconta, per quanto di competenza, attraverso la compilazione dei modelli di rendicontazione previsti dal D.M. 27 marzo 2009 e la trasmissione degli originali degli ordinativi di pagamento quietanzati dalla Banca di Italia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge del 13 agosto 2010, n. 136 e modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 4 del 15 agosto 2011;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per integrare il recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Visto l'art. 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992, che individua nel sindaco l'autorità comunale di protezione civile, che assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune;

Considerato l'accordo di programma per la definizione delle azioni necessarie per la gestione delle macerie pubbliche e private conseguenti i crolli e le demolizioni causate dal sisma del 06/04/2009 siglato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ed il Comune dell'Aquila in data 14/01/2013;

Visto l'OPCM n. 4014 del 23/03/2012 avente ad oggetto "Ulteriori interventi diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. Norme in materia di smaltimento macerie";


Considerato il D.P.C.M. del 10 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 301 del 28 dicembre 2012, che dispone che "Le attrezzature necessarie per la rimozione delle macerie poste nella disponibilità del Soggetto Attuatore delle macerie di cui all'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3923 del 18 febbraio 2011 e ss.mm.ii. sono trasferite al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, all'esercito ed alla Asm, secondo quanto stabilito dall'intesa tra questi ultimi ed il soggetto subentrante nella gestione delle macerie, previo inventario delle attrezzature medesime. L'OPCM 4014 del 23 marzo 2012 resta efficace ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-quinques del D.L. 83 del 2012;

Visto il D.L. 43 del 26 aprile 2013, art. 8 che assegna all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere le competenze relative alla prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie;

Visto l'art. 1 co. 438 della legge 190 del 23/12/2014 che prevede che "per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle loro competenze istituzionali correlate alle operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono autorizzate ad avvalersi dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.";

Tenuto conto dell'art. 1 co. 441 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che "al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal protocollo d'intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone -- Paganica, comune dell'Aquila, le macerie di cui al comma 438 vengono prioritariamente conferite presso l'anzidetto deposito. Il termine di autorizzazione per l'esercizio della cava ex Teges in località Pontignone, fissato dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 e autorizzato in via ordinaria con decreto del soggetto attuatore per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, n. 2 del 18 dicembre 2012, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità per la gestione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, conferiti secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi. I singoli comuni del cratere o il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il soggetto gestore dell'impianto ex Teges, per l'espletamento delle attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.”;

Considerato l'art. 1 co. 440 della legge 190 del 23/12/2014 prevede che “Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano del monitoraggio dei materiali di cui al comma 438, nonché' di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei predetti rifiuti e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo, nonché' la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.”;


Vista la Convenzione tra il Comune di Villa S. Angelo (Prov. AQ), Rep/Conv. USRC n. 01 del 29.03.2017, avente per oggetto “Attività di Collaborazione per la gestione delle macerie pubbliche dei comuni del cratere e per il conferimento delle stesse presso il sito di Pontignone in attuazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi 438 e 441”;

Visto il Verbale di Giunta Comunale del Comune dell'Aquila N. 403 del 04/10/2016, avente per oggetto “Autorizzazione alla ASM Spa a sottoscrivere la convenzione con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere, denominata attività di collaborazione per il trattamento delle macerie pubbliche del comune dell'Aquila conferite presso il sito di Pontignone, in attuazione della legge 190 del 23/12/2014 art. 1 commi 438,441 e 442 e del piano economico trattamento macerie ex cava Teges;

Vista la nota Prot. N.383 Del 03/05/2018 – Aquilana Società Multiservizi spa (ASM Spa) - acquisita al prot. U.S.R.C. n. 2164 del 04/05/2018 con cui sono pervenuti la Tabella riepilogativa dei conferimenti avvenuti, Rapporto di prova – AQUILAB N. 2018/569 del 27/04/2017, il Piano Economico Conferimento e trattamento macerie – Ex cava Teges, la Convenzione Comune Villa S. angelo, ASM Spa, Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere – U.S.R.C. Rep/Conv. 01 del 29.03.17, la copia Formulare di Trasporto – copie formulari conformi agli originali timbrati e firmati da Asm Spa – Aquilana Società Multiservizi, Fattura Pro-Forma N. 21/01 del 04/05/2018 – ASM Spa Aquilana Società Multiservizi, per un totale di 36.634,26 € iva al 10% compresa. Fattura Elettronica N° documento 21/01 del 04.05.2018 per un importo totale di € 36.634,26, Copia DURC ON LINE n. Prot. INAIL _ 11321232 con scadenza il 09.08.18 di Aquilana Società Multiservizi Spa (AQ) con il quale si attesta la regolarità contributiva di ASM S.P.A nei confronti di INAIL e INPS,

Visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale del Comune dell'Aquila N. 179 del 26/05/2015, avente per oggetto “Autorizzazione alla A.S.M. Aquilana Società Multiservizi S.P.A. a mettere in atto quanto previsto dalla convenzione sottoscritta in data 15/04/2015 con il Comune di San Pio delle Camere (AQ) – Fraz. Di Castelnuovo e L'Usrc (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere) per la gestione delle macerie ex art. 1 co. 438 L.N. 190/2014”;





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Vista la Convenzione tra il Comune di Villa S. Angelo (Prov. AQ), Rep/Conv. USRC n. 01 del 29.03.2017, avente per oggetto “Attività di Collaborazione per la gestione delle macerie pubbliche dei comuni del cratere e per il conferimento delle stesse presso il sito di Pontignone in attuazione della Legge n. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi 438 e 441”;

Visto il Verbale di Giunta Comunale del Comune dell’Aquila N. 403 del 04/10/2016, avente per oggetto “Autorizzazione alla ASM Spa a sottoscrivere la convenzione con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere, denominata attività di collaborazione per il trattamento delle macerie pubbliche del comune dell’Aquila conferite presso il sito di Pontignone, in attuazione della legge 190 del 23/12/2014 art. 1 commi 438,441 e 442 e del piano economico trattamento macerie ex cava Teges;

Verificato il Provvedimento Autorizzativo della Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Gestione Rifiuti, ufficio Attività Amministrative- prot.RA/ 170262 del 26 giugno 2015 di cui all’oggetto “Decreto n. 02 del 18/12/2012 e smi. Proposta di prosecuzione dell’iter tecnico-amministrativo di cui alla parte IV – Titolo IV e V del D.Lgs n. 152/06 e smi. Riscontro nota del Comune dell’Aquila prot. 46894 del 27/07/2015”, nel quale il servizio scrivente valuta la necessità di indicare un percorso procedimentale in linea con le vigenti norme che regolano la gestione dei rifiuti, assicurando una rapida utilizzazione dell’impianto di Pontignone dell’Aquila;

Vista la FATTURA ELETTRONICA. Num. Doc. 21/01 del 04/05/2018 della ditta A.S.M. Spa – aquilana Società Multiservizi, con sede in zona industriale Bazzano – 67100 L’Aquila P.I. n. 01413740661, per un totale documento di € 36.634,26 (imponibile euro 33.303,87 ed iva al 10% di euro 3.330,39), attestante le lavorazioni svolte per trasporto e trattamento macerie pubbliche presso deposito temporaneo “ex Teges” avvenuti a fronte della stipula della convenzione n.01 REP. CONV. 01 del 29.03.2017 tra il Comune Villa S. Angelo (Prov. AQ) USRC ed ASM Spa;

Verificato il Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, alla ditta A.S.M. Spa – aquilana Società Multiservizi con sede in zona industriale Bazzano – 67100 L’Aquila P.I. n. 01413740661, rilasciato a datore di lavoro INAIL – INPS L’Aquila emesso da I.N.A.I.L. in cui si attesta la regolarità contributiva di tutti gli enti su riportati (Num. Prot. INAIL_11321232, scadenza validità 09/08/2018, l’esito delle verifiche equitalia;


Vista la fattura elettronica n. 21/01 del 04/05/2018 per un importo pari ad € 36.634,26;


Visti i Formulari di Identificazione Rifiuto, copie dichiarate conformi all’originale da Asm Spa;

Verificato tramite il sito maceriesisma2009.it l’iscrizione al sistema di tracciabilità della ditta ASM Aquilana Società Multiservizi Spa P.I. n. 01413740661 –Vista l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Regione Abruzzo– Cat.10C (scade. 20/04/2020) e Qat. 4C (scade. 27/11/2017) N° Iscrizione AQ/ 000061;

Vista l’Autorizzazione Nazionale Albo Gestori Ambientali – Regione Abruzzo N° AQ 61 del 20/11/2012, della Aquilana Società Multiservizi SPA – L’Aquila, P.I 01413740661;

Riscontrata la corrispondenza dei costi consuntivati con la richiesta dell’A.S.M. Spa- Aquilana Società Multiservizi Spa P.I. n. 01413740661– Macerie Pubbliche C.E.R. 17.09.04 trasportati e





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

conferiti a mezzo aziende omologate ed autorizzate con iscrizione all'Associazione Nazionale Gestori Ambientali – A.N.G.A. , sia per il trasporto dei rifiuti che per il conferimento degli stessi;

Riscontrato l'effettivo conferimento nella cava ex teges di Pontignone – Paganica (Aq), e delle effettive attività di selezione trasporto da parte di ASM Spa. E' stata riscontrata ad ASM Spa Aquilana Società Multiservizi Spa P.I. n. 01413740661 autorizzazione con iscrizione all'Associazione Nazionale Gestori Ambientali – A.N.G.A. N° iscrizione AQ/000061;

Considerata l'istruttoria effettuata dall'Area Tecnica e della Programmazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere conclusasi in data 07/05/2018 ai sensi della quale si ritiene opportuno procedere al trasferimento di euro 33.303,87 +10 % iva = 36.634,25 € a rimborso delle spese sostenute per la gestione delle macerie pubbliche del Comune Villa S. Angelo (Prov. AQ) consistente nella selezione, trasporto, il conferimento ed il trattamento delle macerie pubbliche presso deposito temporaneo "Ex Teges" Pontignone relative al calcolo riportato nella lettera di trasmissione ASM Spa L'aquila – Aquilana Società Multiservizi prot. 383 del 03.05.2018;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731 – ai sensi della delibera CIPE N. 135 del 12 dicembre 2012, la somma di euro € 30.999.999,60 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti le spese obbligatorie, e che vi è capienza;

Tenuto conto che, al fine dell'attestazione della regolarità contabile, è stata accreditata - sulla contabilità speciale n. 5731 – ai sensi della delibera CIPE N. 78 del 6 agosto 2015, la somma di euro € 3.129.190,00 per provvedere al pagamento degli oneri concernenti le spese obbligatorie, e che vi è capienza;

Tutto ciò visto, considerato e rilevato

DETERMINA

Art.1

(Erogazione fondi)


Al fine di assicurare la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato e di facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici si dispone l'erogazione fondi a favore di ASM Spa – Aquilana Società Multiservizi Spa con sede in Zona Industriale Bazzano – 67100 L'Aquila, per un importo pari ad € 36.634,26 di cui € 33.303,87 per il servizio prestato ed € 3330,39 ex art. 17 ter, DPR 633 scissione dei pagamenti, a titolo di rimborso ex convenzione REP/CONV 01 del 29/03/2017, delle spese sostenute per la gestione delle macerie pubbliche del Comune di San Pio delle camere-Fraz. Castelnuovo, consistente nella selezione, trasporto, il conferimento ed il trattamento delle macerie pubbliche presso deposito temporaneo "Ex Teges" Pontignone relative al calcolo riportato nella lettera di trasmissione ASM Spa L'aquila – Aquilana Società Multiservizi prot. 383 del 03.05.2018;

Art. 2

(Oneri)

Agli oneri derivanti dalla presente determina, pari a complessivi euro 36.634,26, di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulla disponibilità relativa agli oneri concernenti le spese di carattere obbligatorio, tra cui la rimozione macerie trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei





Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

comuni del cratere con Delibera CIPE n. 78 del 6 agosto 2015, (finalizzazione dei fondi Delibera CIPE n. 78, art. 1, comma 1, CodFinalizzazione CodFinalizzazione CIPE78art1c1).

Art. 3 (Rendicontazione)


I pagamenti di cui all'art. 1 della presente determina sono soggetti a rendicontazione da parte del Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, titolare della c.s. 5731, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine il beneficiario dei trasferimenti di cui all'art. 1, è tenuto a trasmettere, tutta la documentazione idonea (in originale) ad assolvere l'obbligo di rendicontazione di cui sopra.

Art. 4 (Trasparenza)

Al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa l'Ufficio Speciale per La Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97 Cost., dall'art. 12 L. 241/1990, dal D. Lgs. 82/2005, dal D.Lgs. 150/2009 e dall'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in legge 134/2012, D. Lgs. 33/2013 rende disponibile la versione integrale della determina di che trattasi nella Sezione Trasparenza Valutazione e Merito del sito istituzionale www.usrc.it.

Fossa (AQ), 09/05/2018

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
L. 134
7 Agosto 2018
Esposito



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Collocazione	Numero	Data Determina	Normativa	Data Conferma	Beneficiario	Descrizione	Importo
CIPE78art1c1	315	09/05/2018	753	14/05/2018	ASM SPA	EROGAZIONE FONDI A FAVORE DELLA ASM SPA - CANTIERE COMUNE VILLA S. ANGELO - CONVENZIONE REP/USRC N. 01 DEL 29/03/2017 - FT. N. 21/01 DEL 04/05/2018	€ 33.303,87
CIPE78art1c1	315	09/05/2018	754	14/05/2018	TESORO DELLO STATO	ART. 17 TER DPR 633/1972 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - FATTURA ASM SPA N. 21/01 DEL 04/05/2018	€ 3.330,39
Totale							€ 36.634,26

